



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Agli Spett. Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Ai Sigg. Commissari, Gestori della Crisi, Liquidatori

Oggetto: Aggiornamento Linee guida per gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Commissari nelle procedure di sovraindebitamento e Liquidatori nelle Liquidazioni controllate

Con la presente circolare si intende richiamare ulteriormente la Loro attenzione su alcune questioni relative alla Procedure concorsuali di sovraindebitamento, al fine di uniformare le prassi, adeguarsi alle previsioni dell'ultimo correttivo del Codice della Crisi di Impresa.

Le presenti indicazioni riguardano principalmente il tema dei compensi degli OCC e degli *advisors*, formalizzano e fanno seguito a riunioni di Sezione e a interlocuzione con gli OCC in epigrafe, cui sono state previamente sottoposte.

1) il compenso degli Organismi/organismi nella liquidazione controllata è sempre unitario e comprende le fasi: di istruttoria, di redazione della relazione, di assistenza nel procedimento unitario e di vera e propria liquidazione dopo l'apertura della liquidazione controllata;

2) il compenso unitario per tutte le fasi è liquidato/determinato in linea generale al termine della procedura dal Giudice delegato, sia nell'ipotesi di identità tra Gestore e Liquidatore (come esplicitamente previsto dall'art. 275 comma 3 CCI), sia nel caso di diversità soggettiva (in tale ultimo caso si determina il compenso complessivo, si liquida la quota parte spettante al Liquidatore e si individua quello dell'OCC); ciò perché solo all'esito della procedura è possibile conoscere esattamente l'attivo realizzato, il passivo accertato, la complessità della procedura con riferimento alla sua fase liquidatoria, la diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico, elementi che l'OCC al momento dell'accettazione dell'incarico può stimare in termini meramente indicativi, formulando quindi un preventivo di spesa che, se accettato, può costituire un accordo vincolante solo nel caso in cui l'incarico non sfoci nell'ammissione alla procedura, perché, in ipotesi di apertura della LC, la liquidazione è "attratta" o comunque condizionata dalla determinazione giudiziale sul compenso;

3) salva l'ipotesi di acconti riconosciuti e autorizzati all'interno della procedura (ad es. nel caso di riparti parziali) e di acconti/fondi spese da richiedersi e versarsi all'accettazione dell'incarico e alla sottoscrizione del preventivo (e quindi prima della apertura della LC, prudenzialmente calcolato, anche in misura fissa e, in ipotesi, non eccedente i 1.000 euro, oltre il contributo minimo fisso per le spese iniziali di gestione), il pagamento dei compensi dell'OCC non dovrebbe avvenire prima dell'apertura della procedura stessa o della sua compiuta esecuzione, perché solo a seguito della liquidazione da parte del Giudice il compenso risulta effettivamente determinabile;

4) il compenso dell'OCC relativo alle fasi antecedenti all'apertura della procedura non può e non deve essere insinuato al passivo, neppure se l'OCC (o meglio il Gestore) non sia confermato nel ruolo di liquidatore; il

compenso può dirsi dovuto, determinato e non contestato ai sensi dell'art. 275 bis CCI solo al momento della liquidazione finale da parte del Giudice, non essendo certo prima di quel momento;

5) una volta approvato il rendiconto e liquidato il compenso complessivo da parte del Giudice – e, quindi, determinato anche quanto dovuto all'OCC nel caso in cui non vi sia identità fisica tra Gestore e Liquidatore – il Liquidatore dovrà comunicare il provvedimento all'OCC: se l'Organismo non ritenga di contestarlo, può ritenersi riconosciuto il compenso spettante anche senza accertamento del passivo, ai sensi dell'art. 275 bis comma 1 CCI; il compenso potrà quindi essere immediatamente pagato all'OCC, indicato come tale, unitamente al compenso del Liquidatore;

6) laddove il Liquidatore abbia ammesso al passivo il compenso dell'OCC prima della liquidazione finale, posto che tale determinazione di ammissione non è modificabile da parte del Giudice (e sempre ferma la possibilità di revoca del Liquidatore che abbia agito in contrasto con le indicazioni dell'Ufficio), non potendosi per tale via surrettiziamente aumentare o addirittura duplicare il compenso unitario complessivo dovuto in base al DM 202/2014, sarà detratto dal compenso del Liquidatore quanto irrevocabilmente riconosciuto all'OCC in misura eccedente rispetto al compenso determinato oltre la relativa spettanza;

7) laddove il compenso dell'OCC, per intero o per acconti non irrilevanti, sia stato pagato prima dell'apertura della procedura, esso verrà in ogni caso scomputato come indicato nel precedente punto 6) dal compenso complessivo dovuto all'OCC in caso di conferma del Gestore nella funzione di Liquidatore; laddove il Liquidatore sia persona fisica diversa e verifichi che sia stato eseguito un pagamento a favore dell'OCC di importi significativi/eccessivi a titolo di compenso prima dell'apertura della procedura, questi valuterà la ricorrenza degli estremi per la richiesta (anche giudiziale) di restituzione integrale o parziale, poiché si tratta di un compenso non ancora determinato nel suo ammontare e che quindi non doveva essere corrisposto;

8) A seguito del correttivo si ritiene che sia sufficiente la iscrizione del liquidatore nel solo elenco dei gestori delle crisi da sovraindebitamento;

9) Ferma restando la regola di cui all'art. 283 c. 6 CCII, gli OCC potranno determinare il compenso nell'ESI anche solo sul passivo e/o in misura fissa (es. da 500 a 1.000 euro);

10) Si ribadisce che anche la nuova formulazione dell'art. 6 CCII non consente di ritenere prededucibili i crediti degli *advisors* in sede di LC anteriori all'apertura della procedura, fermo restando l'art. 6, 2° co. CCII.

Si trasmette altresì al Sig. Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Bologna, 12.3.2025

Il Presidente della IV Sez. Civile
dott. Michele Guernelli